



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

VAREALL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 139 del 21 Maggio 2015

OGGETTO: Progetto di fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione automatica a servizio delle aree a verde del lungomare "Eroi del Mare" – Castellaneta marina. Affidamento esecuzione della fornitura e posa in opera relativa al ripristino dei pozzi e al Lotto3.

In data 21 maggio 2015 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento sig.ra Angela Gavarente

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.10.2014, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 per gli Enti locali è stato differito al 31.05.2015, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 (G.U. Serie Generale n.67 del 21.03.2015); e che, quindi, in base all'art.163 Comma 3, TUEL del D.Lgs. n.267/2000 gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spesa in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso altresì che:

- Con Delibera di Giunta N° 60 del 13/05/2015, è stato approvato il “Progetto di fornitura e posa in opera dell’impianto di irrigazione automatica a servizio delle aree a verde del lungomare ‘Eroi del Mare’ – Castellaneta marina”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, di importo ammontante a complessivi € 93.304,56 suddiviso in 5 lotti di lavori:
 - Ripristino pozzi di emungimento, f.p.o. centrali di irrigazione e irrigazione manuale di soccorso
 - Lotto1 – F.p.o. impianto di irrigazione
 - Lotto2 - F.p.o. impianto di irrigazione
 - Lotto3 - F.p.o. impianto di irrigazione
 - Lotto4 - F.p.o. impianto di irrigazione

Rilevato:

- Che nell’ambito dell’organizzazione comunale non è possibile individuare personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle necessarie operazioni di approvvigionamento e posa in opera della fornitura di che trattasi;
- Che a seguito di verifica delle somme a disposizione nel bilancio comunale, e in attuazione della Delibera GC N.60 del 13/05/2015, risulta possibile ad oggi realizzare esclusivamente il ripristino dei pozzi, la fornitura e posa delle centrali di irrigazione e l’impianto di irrigazione del Lotto3 per un importo complessivo, comprensivo di spese tecniche e IVA, pari a € 28.333,33;
- Che la realizzazione dei quattro lotti di suddivisione dell’impianto di irrigazione non ha dipendenza spaziale e temporale reciproca e che, pertanto, la realizzazione del solo Lotto3 congiuntamente al ripristino dei pozzi di adduzione idrica non pregiudica la successiva realizzazione dei lotti rimanenti;

Considerato:

- L’art. 13 del Regolamento di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 57 del 30.12.2009;

Richiamato:

- L’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Lavori, servizi e forniture in economia), il quale prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, é consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Considerato altresì:

- Che per l’importo della fornitura e posa in opera da effettuare la norma prevede la possibilità dell’affidamento diretto;
- Che, nella specie, il ricorso a tale procedura è giustificato anche dalla durata limitata del servizio da svolgere oltre che dalla necessità di garantire celerità dei tempi di affidamento;
- Che occorre provvedere con urgenza all’affidamento della fornitura e posa in opera dell’impianto stante la necessità di assicurare la costante manutenzione delle aree a verde il cui stato di degrado può finanche creare nocumeto alla pubblica incolumità degli utenti;

Ritenuto:

- Che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;

Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire;

Verificato:

- Che l'impresa "Il Verde di Antonicelli Donato & C. S.a.s." avente sede legale in Viale Europa n.1 – Castellaneta (TA) è presente nell'albo dell'impresе di fiducia giusta determina N. 110 del 19/03/2014;
- Che dato il tipo di fornitura e posa in opera da effettuare è risultato necessario oltre che opportuno individuare la ditta anche sulla scorta della vicinanza della stessa al territorio;
- Accertata la opportuna idoneità, capacità e disponibilità della predetta impresa ad eseguire la parte di progetto stabilita con Delibera di Giunta N° 60 del 13/05/2015 giusta ns. comunicazione e risposta della ditta ad eseguire la stessa;

Visto:

- La D.G.C. N.137 del 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);
- Il Decreto Sindacale N.122 del 31/12/2014 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera dei soli lotti: "Ripristino pozzi di emungimento, f.p.o. centrali di irrigazione e irrigazione manuale di soccorso" e "Lotto3 - F.p.o. impianto di irrigazione" per un importo complessivo, comprese spese tecniche e IVA, pari a € **28.333,33** del progetto di "Fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione automatica a servizio delle aree a verde del lungomare 'Eroi del Mare' – Castellaneta marina" all'impresa "Il Verde di Antonicelli Donato & C. S.a.s." avente sede legale in Viale Europa n.1 – Castellaneta (TA) come da progetto approvato con Delibera GC N.60 del 13/05/2015, e allegato alla presente, costituito da: Relazione tecnico descrittiva, Computo metrico estimativo, Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, Schema di contratto, Capitolato speciale, TAV01 Inquadramento territoriale con indicazione dell'area di intervento, TAV02 Planimetria di progetto, e dal seguente quadro economico:

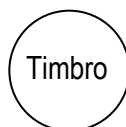
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO						
A)	Importo delle forniture					
A.1)	Fornitura e posa in opera (cat. OG6) di cui:					€ 73 819.98
A.1.a)	Ripristino pozzi, f.p.o. centrali irrigazione					€ 10 210.28
A.1.b)	Lotto1 - F.p.o. impianto irrigazione					€ 17 519.20
A.1.c)	Lotto2 - F.p.o. impianto irrigazione					€ 17 706.70
A.1.d)	Lotto3 - F.p.o. impianto irrigazione					€ 11 854.60
A.1.e)	Lotto4 - F.p.o. impianto irrigazione					€ 16 529.20
A.2)	Oneri della sicurezza di cui:					€ 2 500.00
A.2.a)	Oneri per il ripristino dei pozzi e gli allacci					€ 500.00
A.2.b)	Lotto1 - Oneri sicurezza					€ 500.00
A.2.c)	Lotto2 - Oneri sicurezza					€ 500.00
A.2.d)	Lotto3 - Oneri sicurezza					€ 500.00
A.2.e)	Lotto4 - Oneri sicurezza					€ 500.00
	Totale forniture e posa in opera					€ 76 319.98
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1)	Spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti					€ 194.18
B.2)	I.V.A. (22% su A) di cui:					€ 16 790.40
B.2.a)	I.V.A. (22% di A.1.a e A.2.a)					€ 2 356.26
B.2.b)	I.V.A. (22% di A.1.b e A.2.b)					€ 3 964.22
B.2.c)	I.V.A. (22% di A.1.c e A.2.c)					€ 4 005.47
B.2.d)	I.V.A. (22% di A.1.d e A.2.d)					€ 2 718.01
B.2.e)	I.V.A. (22% di A.1.e e A.2.e)					€ 3 746.42
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione					€ 16 984.58
	TOTALE QUADRO ECONOMICO					€ 93 304.56

- Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs. N.163/2006, determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione dei soli lotti: "Ripristino pozzi di emungimento, f.p.o. centrali di irrigazione e irrigazione manuale di soccorso" e "Lotto3 - F.p.o. impianto di irrigazione" di cui innanzi;
- Di dare atto che la fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione dei lotti: "Ripristino pozzi di emungimento, f.p.o. centrali di irrigazione e irrigazione manuale di soccorso" e "Lotto3 - F.p.o. impianto di irrigazione" di importo pari a € 28.333,33, IVA inclusa, sarà finanziata per la somma di € 20.000,00 sul numero identificativo 13060 del redigendo Bilancio 2015/RRPP2014 (di cui alla D.D. V Area n.377 del 18/12/2014 impegno di spesa 1653/2014) e per la somma di € 8.333,33 sul numero identificativo 13060 del Redigendo Bilancio 2015 dando atto altresì che la spesa rinveniente dal presente atto, per sua natura, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di spesa urgente per l'affidamento di fornitura e posa in opera;
- Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
- Di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

CUP:B86J15000240004 CIG:X491301462

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 21.05.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 21 Maggio 2015

Il Responsabile della V Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE
AREE A VERDE DEL LUNGOMARE "EROI DEL MARE"
- CASTELLANETA MARINA

Elaborato RE-01
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Castellana Grotte, li 22 aprile 2015

Progettista:
Responsabile V Area LL.PP.
Arch. Pantaleo De Finis

1. Premessa.

L'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Castellaneta, nel novembre del 2008 ha predisposto il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del lungomare "Eroi del Mare" sito a Castellaneta Marina.

I lavori, consistenti nella riqualificazione di tutto il lungomare attraverso la manutenzione o realizzazione di aree a verde, parcheggi e viabilità, marciapiedi, pista ciclabile e pubblica illuminazione, attualmente risultano completamente realizzati.

I lavori eseguiti, hanno garantito una sostanziale riqualificazione dell'area valorizzandone le risorse ambientali attraverso un intervento architettonicamente unitario e organico. L'intervento eseguito, infatti, risponde in modo efficiente agli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale, eliminando tutte quelle situazioni di degrado e di un complessivo disagio ambientale occorso negli anni che deturpavano e limitavano le potenzialità del lungomare di Castellaneta marina.

Tra le varie opere realizzate rivestono infatti particolare importanza, per il decoro e l'abbellimento, l'allestimento di aree a verde consistenti in:

- Aiuole di testa dei parcheggi;
- Cavi dei rondò;
- Alberature a medio e alto fusto che corrono lungo l'asse del bordo del marciapiede "lato mare" e lungo l'asse dei parcheggi;

Le sistemazioni a verde del lungomare, nonostante siano elemento centrale dell'area, allo stato attuale versano però in un non perfetto stato manutentivo, depotenziando e pregiudicando parzialmente il mantenimento nel tempo del decoro generale e la possibilità di una piena e godibile fruizione delle aree.

Tale problematica, a parere del progettista, è ascrivibile al contesto climatico locale particolarmente critico soprattutto nei mesi estivi e tale da rendere estremamente difficile, e gravosa per l'amministrazione, una gestione agronomica e irrigua in mancanza di un'efficiente impianto di irrigazione automatica a servizio delle aree in oggetto.

Infatti, attualmente, l'amministrazione comunale, tramite il servizio manutenzione, provvede manualmente all'irrigazione delle specie vegetali presenti nel lungomare "Eroi del Mare". L'impegno sia economico che di risorse umane, l'inevitabile mancanza di uniformità spaziale e temporale nell'irrigazione, l'imprevedibilità legata alla scarsa o eccessiva frequenza delle precipitazioni, rendono pertanto necessaria la fornitura di un impianto di irrigazione automatica programmabile e flessibile al fine di: migliorare e semplificare la gestione agronomica oltre che di garantire una maggiore qualità del verde e un minor costo nel tempo per la manutenzione e il rinnovamento dello stesso.

Oggetto del presente progetto è pertanto la fornitura e posa in opera di un impianto di irrigazione automatica a servizio delle aiuole e delle zone a verde dell'area in esame per una migliore, economica ed efficiente gestione del verde pubblico.

2. Localizzazione e caratterizzazione delle aree di intervento.

Per le ragioni precedentemente esposte, la soluzione progettuale tecnicamente ed economicamente più idonea per il perseguimento degli obiettivi preposti e per il mantenimento nel tempo di un elevato standard di decoro e di fruizione dell'area, consiste nella fornitura e posa in opera di un impianto di irrigazione a servizio di tutte le superfici a verde presenti.

Il lungomare "Eroi del Mare" si sviluppa lungo un tracciato pressoché lineare e le aree a verde presenti (aiuole di testa dei parcheggi, aiuole spartitraffico, cavi del rondò e alberature) sono distribuite per una porzione dello stesso consistente in circa 2 km di tracciato.

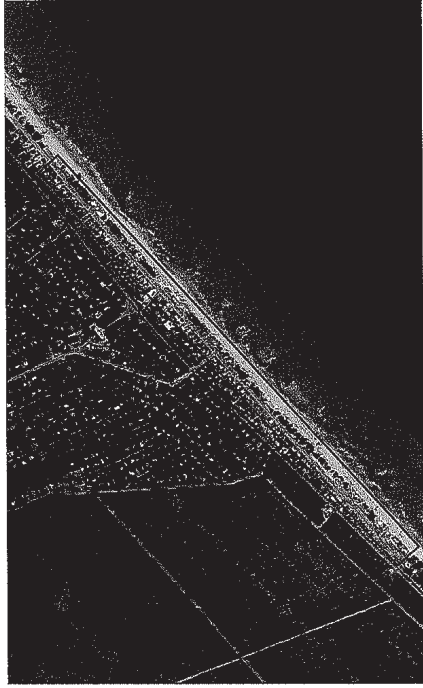


Fig. Individuazione dell'area di intervento

L'area oggetto di intervento, dal punto di vista catastale rientra nel Comune di Castellana Grotte (TA) Fig. 125, mentre dal punto di vista urbanistico ricade, come evidenziato nel Piano di Fabbricazione del Comune di Castellana Grotte attualmente vigente, in area "residenziale esistente".

Dal confronto della tavola P.U.T.T./Paesaggio riguardante la classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi", si evince che l'intervento in oggetto, in riferimento al livello dei vincoli paesistici, rientra in ambito a "vincolo distinguibile B".

Mentre in riferimento agli "Ambiti Territoriali Distinti", la stessa area è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Decreto Galasso;
- Vincolo Idrogeologico;
- Boschi-macchia-biotipi-parchi;
- Usi civici;
- Strumentazione urbanistica;
- Ambiti territoriali estesi.

Il tutto come meglio descritto negli stralci PUT/P seguenti:

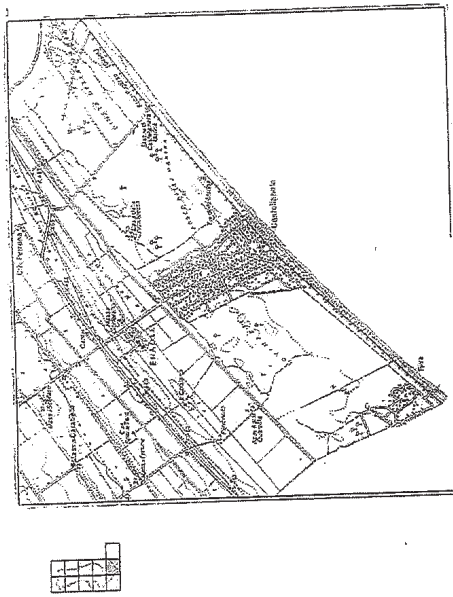


Fig. Cartografia di base I.G.M.

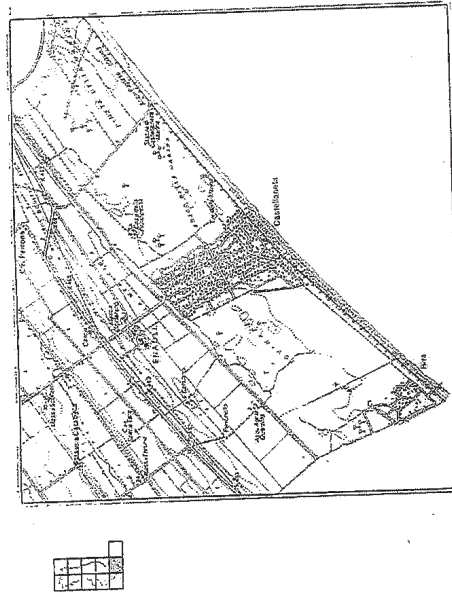


Fig. Vincoli Ex Legge 1497/39 - NO

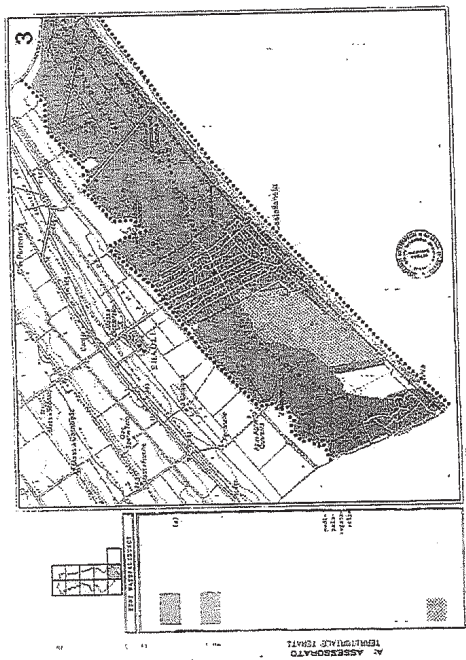


Fig. Boschi-Macchia-Biotipi-Parchi - SI

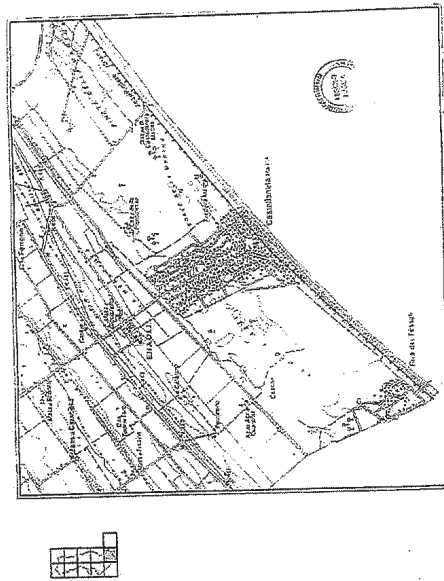


Fig. Catasto delle grotte - NO

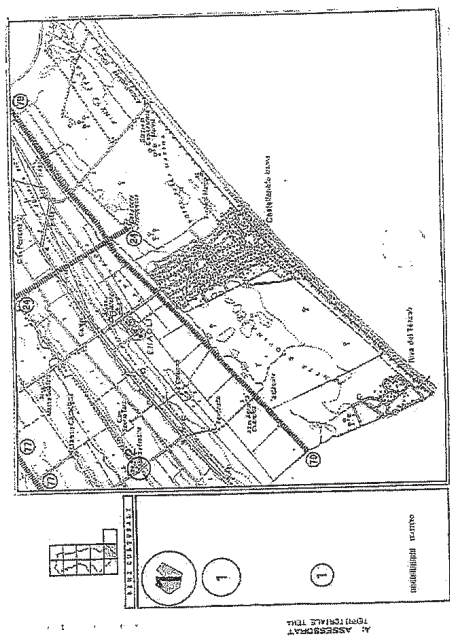


Fig. Vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici - NO

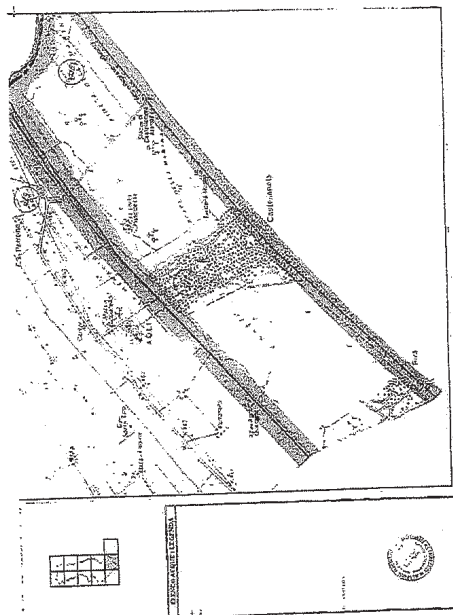


Fig. Idrologia superficiale - NO

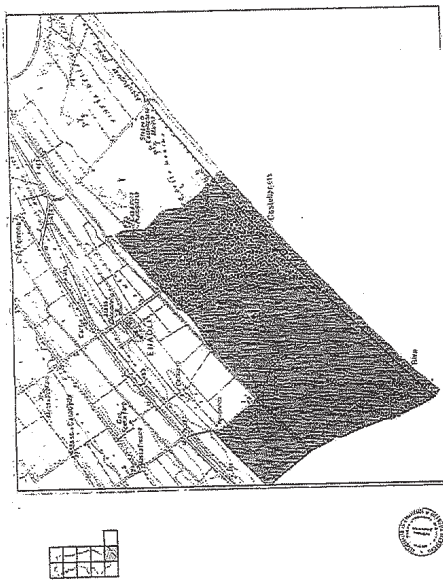


Fig. Usi civici - SI

SI

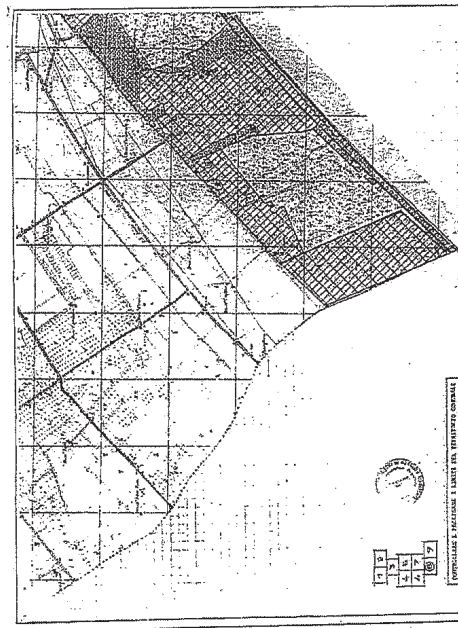


Fig. Strumentazione urbanistica - SI

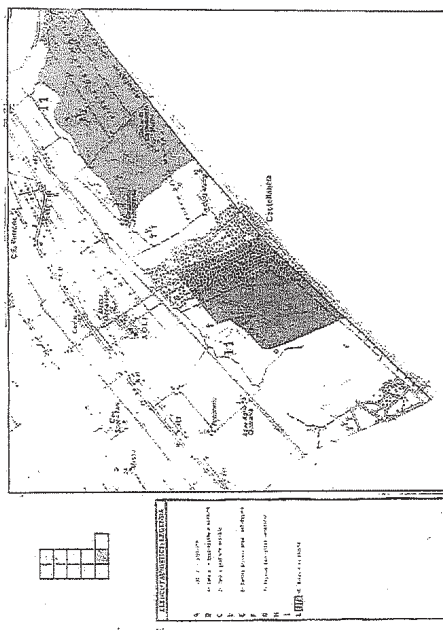


Fig. Vincoli faunistici - NO

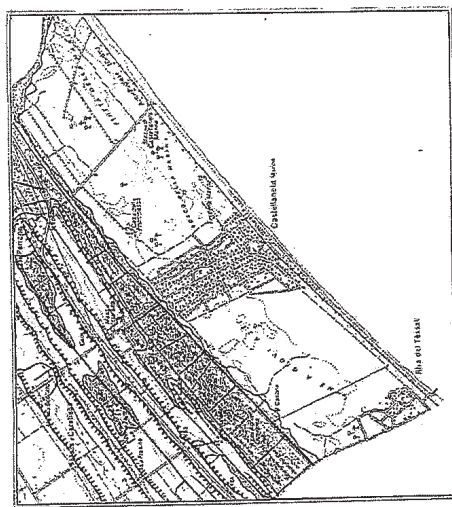


Fig. Geomorfologia - NO

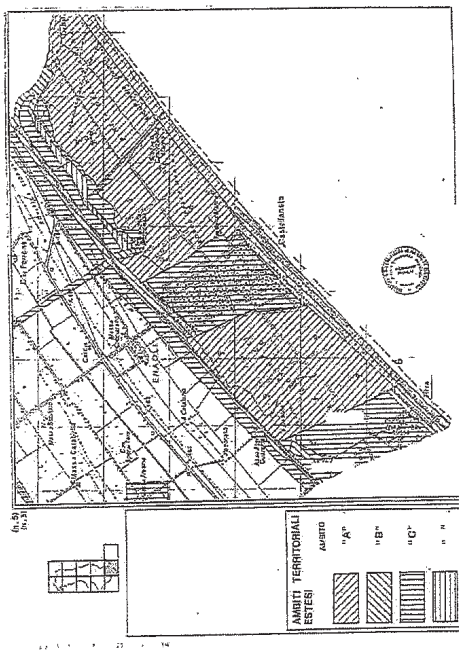


Fig. Ambiti territoriali estesi - SI

L'intervento previsto è sostanzialmente un completamento ed efficientamento delle aree a verde esistenti per una migliore fruizione nel tempo delle stesse, consistente nella fornitura e successiva posa in opera di condotte impiantistiche direttamente poggiate sul terreno adibito a verde e quindi senza oneri e lavorazioni di scavo profondo. L'adduzione idrica a servizio dell'impianto avverrà mediante il ripristino di due pozzi di emungimento esistenti di proprietà comunale, tombati superficialmente in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'area in esame di cui in premessa, costruiti nella seconda metà degli anni 90 a servizio della precedente area a verde e siti in prossimità degli stabilimenti balneari denominati "Sporting club" e "La conchiglia".

Il progetto pertanto risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento poiché non prevede modificazioni significative dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico profondo di insieme nell'ambito interessato e non altera il sistema della copertura botanico-vegetazionale e culturale esistente.

3. Descrizione dell'impianto.

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di un impianto di irrigazione:

- ad allagamento radicale per l'irrigazione delle alberate a medio e alto fusto;
- ad irrigazione a goccia o miniaspersione su ala gocciolante per le essenze tappezzanti e per le siepi.

L'impianto ad allagamento sarà del tipo a "scomparsa" cioè con tutti gli elementi costitutivi fissi ed interrati.

L'impianto sarà posato direttamente sul piano campagna salvo per i brevi tratti di "attraversamento" in asfalto o pavimentati intercorrenti tra le aree a verde.

Data la lunghezza dell'area e la natura stessa del progetto, fornitura, posa e realizzazione delle lavorazioni sono suddivise in più lotti distinti e indipendenti qualora l'ente appaltante voglia affidare l'esecuzione dei singoli lotti in momenti diversi.

In particolare il progetto è suddiviso in 5 lotti:

- Ripristino dei pozzi esistenti, fornitura e posa in opera delle centrali di irrigazione, irrigazioni di soccorso manuali delle aree a verde presenti fino al completamento dei tratti impiantistici dei singoli lotti;
- Lotto1 e Lotto2 – Impianti di irrigazione delle aree a verde site nel tratto del lungomare a sinistra rispetto a Viale dei Pini;
- Lotto3 e Lotto4 - Impianti di irrigazione delle aree a verde site nel tratto del lungomare a destra rispetto a Viale dei Pini.

L'impianto è pertanto suddiviso in lotti a loro volta costituiti da diversi settori irrigui, differenziati nell'utilizzo dei tipi di erogatori indicati e in ottica di ottimizzare e bilanciare le pressioni e le portate di esercizio. Il numero e la consistenza dei settori di ogni singolo-lotto sarà individuata nel dettaglio nel progetto costruttivo 'as built' che l'impresa appaltatrice avrà cura di predisporre durante l'esecuzione dei lavori.

Dato l'imminente arrivo della stagione calda, il progetto prevede inoltre l'irrigazione manuale di soccorso delle aree a verde presenti che l'impresa appaltatrice dovrà effettuare fino alla completa realizzazione e messa in esercizio delle opere impiantistiche dei singoli lotti,

L'approvvigionamento idrico avverrà mediante il ripristino di due pozzi di emungimento esistenti di proprietà comunale, tombati superficialmente in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'area in esame, e siti in prossimità degli stabilimenti balneari denominati "Sporting club" e "La conchiglia". Per l'emungimento sarà pertanto prevista l'installazione di due pompe sommerse di adeguata prevalenza e portata.

La distribuzione idrica ai settori si dipartirà da due camere di comando predisposte in apposito armadietto stradale esterno, nelle quali saranno installate le centrali elettriche con display di programmazione le valvole di ritegno e di sezionamento e manutenzione, i collettori e le elettrovalvole. Le camere di comando, permetteranno un agevole e corretto alloggiamento delle componenti impiantistiche e garantiranno una facile manutenzione e sostituzione delle componenti usurate o mal funzionanti in fase di esercizio.

A valle delle tubazioni in polietilene PN 10 ad alta densità e di opportuno diametro con tubo-guaina di protezione in pvc provenienti dalle elettropompe sommerse, mediante: valvola di non ritorno, rubinetto di scarico e prova, raccordi e valvole occorrenti per i collegamenti, sarà predisposto il programmatore elettrico di gestione dell'impianto.

Il programmatore sarà del tipo elettronico con display e tastierino per la programmazione, dotato di triplo programma, con tempi di irrigazione da 1 minuto a 12 ore e 8 partenze giornaliere massime per programma. Dovrà prevedere la programmazione del ciclo settimanale e dovrà essere dotato di water Budget incrementabile da 0 % a 250%. La componentistica elettrica sarà costituita dalla linea a 220 V di collegamento dalla presa dell'Ente fornitore al programmatore e dalla linea a 24 Volt dal programmatore alle elettrovalvole.

Le valvole elettriche dovranno essere in materiale plastico antiurto e anticorrosione del tipo normalmente chiuso nella versione a membrana e dotate altresì di filtro e regolatore di flusso per consentire la regolazione della portata in funzione della pressione e di dispositivo manuale di apertura. Il comando di apertura manuale agirà direttamente sul solenoide.

I collettori, anch'essi nelle camere di comando o in pozzetti divisionali sono collegati al gruppo centrale e fra loro tramite tubazione dorsale in polietilene PN 10 ad alta densità. Verranno realizzati preferibilmente con raccordi in ghisa zincati (ti, croci, viti doppie, ecc.), saracinesche e rubinetti a sfera metallici, riduttori di pressione e collegati alle elettrovalvole in materiale plastico precedentemente descritte.

Tutte le tubazioni saranno in polietilene a bassa densità PN6 o alta densità PN10 a seconda dei tratti impiantistici. Per l'irrigazione delle siepi e dei piccoli arbusti verranno utilizzati tubi plastici detti ad ala gocciolante, del tipo autocompensante, costituiti da una tubazione in polietilene b.d. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, attraverso i quali fuoriesce l'acqua localizzata.

Gli irrigatori radicali ad allagamento per le alberature a medio e alto fusto saranno costituiti da un cilindro a rete in tubo rigido realizzato in termopolimero con griglia preinstallata di ispezione rotonda, in materiale espanso e dotata di chiusura antivandalo in acciaio inox. Al loro interno si troverà un boccaglio autocompensante ad allagamento preinstallato e dotato di tubazione di collegamento alla linea di settore in polietilene flessibile.

4. Progetto costruttivo ('as built').

Essendo il presente un progetto di semplice fornitura e posa in opera di componenti impiantistiche, sarà onere dell'impresa appaltatrice la predisposizione contestuale all'esecuzione dei lavori di un fedele e coerente progetto costruttivo scritto grafico da consegnare all'ente appaltante prima dell'ultimazione dei lavori dei singoli lotti nel quale saranno evidenti almeno:

- I tracciati impiantistici;
- L'identificazione e la collocazione delle componentistiche adottate e la caratterizzazione prestazionale e dimensionale delle stesse;
- Le indicazioni per eseguire una corretta attuazione degli interventi di manutenzione o di sostituzione;

5. Report fotografico dei luoghi d'intervento.

Si propone nel seguito una rassegna fotografica delle principali tipologie di aiuole e aree a verde presenti lungo il lungomare "Eroi del Mare" che saranno servite dall'impianto in progetto.

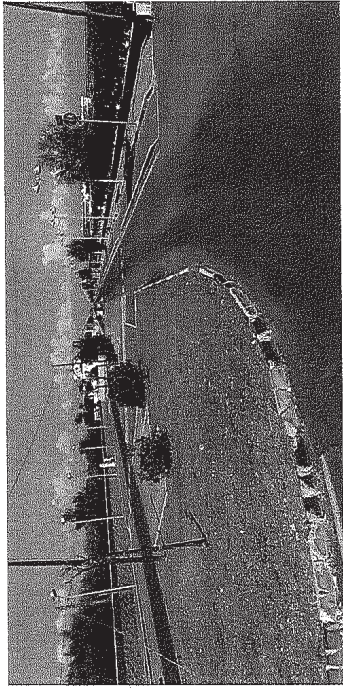


Fig. Particolare delle aree a verde da servire

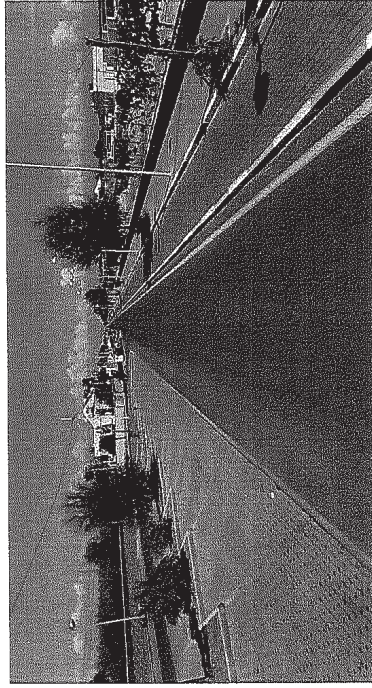


Fig. Particolare delle aree a verde da servire

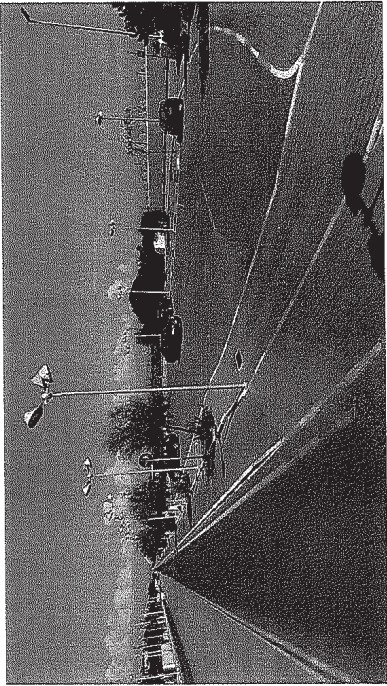


Fig. Particolare delle aree a verde da servire

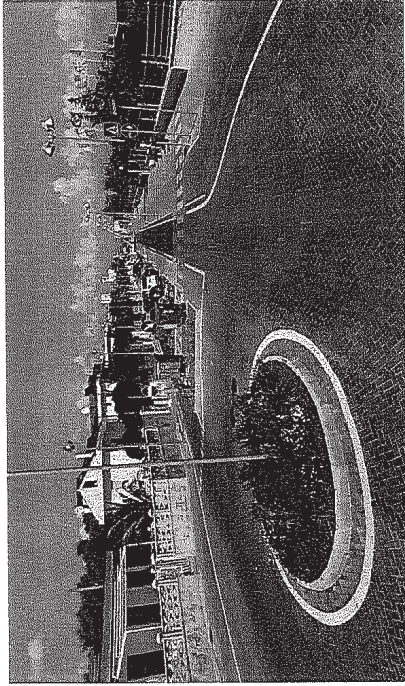


Fig. Particolare delle aree a verde da servire

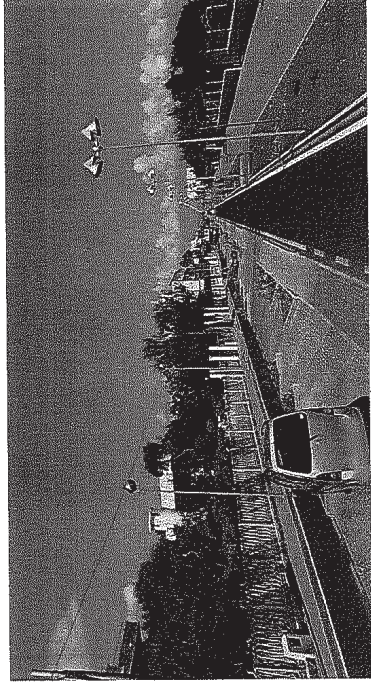


Fig. Particolare delle aree a verde da servire

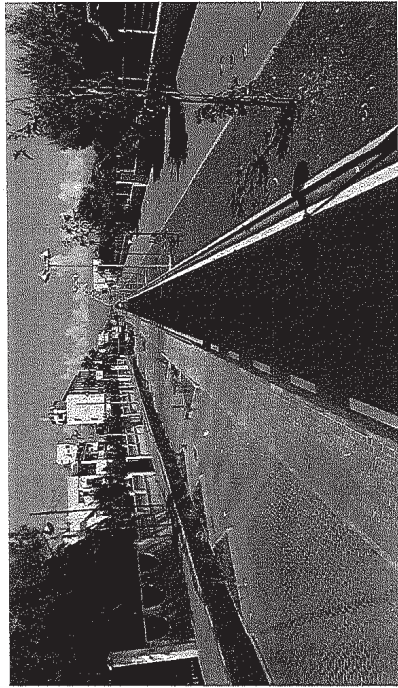


Fig. Particolare delle aree a verde da servire

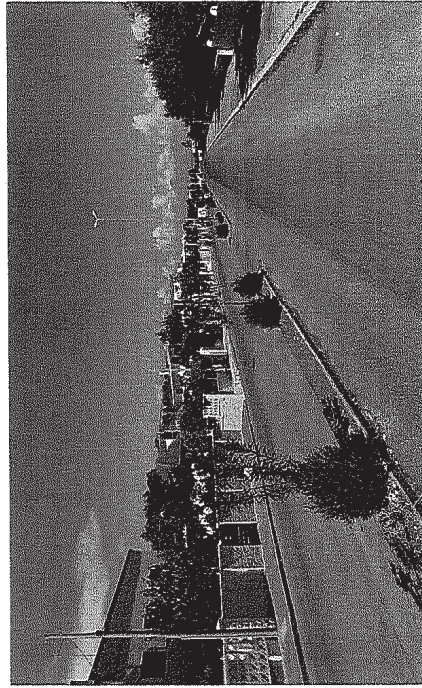


Fig. Particolare delle aree a verde da servire

IL RESPONSABILE DELLA V AREA LL.PP
(Arch. Pantaleo De Finis)



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE
AREE A VERDE DEL LUNGOMARE "EROI DEL MARE"
- CASTELLANETA MARINA

Elaborato RE-02
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Castellana Grotte, li 22 aprile 2015

Progettista:
Responsabile V Area LL.PP.
Arch. Pantaleo De Finis

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Voce	Descrizione	Prezzo Unit. [€]	Quantità	Costo [€]
T08.17.n	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a granti multistadio sovrapposte, 2800 l/min, per pozzi con diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW). Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 6,5/5,9/3,7 - P = kW 5,50	1732.39	2.00	3464.78
C.01	Allacciamento elettrico elettropompe e programmatori	9000.00	2.00	18000.00
Inf02.10.01a	Programmatore elettronico modulare. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico, per montaggio esterno, con alimentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz idoneo al controllo di elettrovalvole, con batteria tampone ricaricabile, per installazione in esterno con le seguenti caratteristiche: espandibile da 4 a 24 stazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per programma, programmazione settimanale o a intervalli, comando pompa o di valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, completa di montaggio in armadio stagno in fibra di vetro con serratura antitandalo. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo. Programmatore elettronico modulare a 4 stazioni espandibile	539.00	2.00	1078.00
	Modulo di espansione a 4 stazioni	79.60	5.00	398.00
Inf02.10.04a	Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 15, per pressione di esercizio di 0,7- 15 Bar, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'interceettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; la fornitura e montaggio del pozzetto ispezionabili in polipropilene di dimensione idonea; il collegamento elettrico; il collaudo. Elettrovalvola - Ø 1" - Campo di portata: 19 ÷ 110 l/m'	142.40	8.00	1139.20
	Lotto 1	142.40	8.00	1139.20
	Lotto 2	142.40	8.00	1139.20
	Lotto 3	142.40	4.00	569.60
	Lotto 4	142.40	8.00	1139.20
T09.19a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, consegnate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 15, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s = 32 x 3,0 (mm).	200.00	200.00	0.00
	Addizione pozzi	4.75	70.00	332.50
	Lotto 1 - Condotte principali	4.75	800.00	3800.00
	Lotto 2 - Condotte principali	4.75	800.00	3800.00
	Lotto 3 - Condotte principali	4.75	400.00	1900.00
	Lotto 4 - Condotte principali	4.75	700.00	3325.00

In02 10.07 a/b	Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensivo di eventuale tubazione equilibratrice in polietilene PE80 De32 max, raccordi, pezzi speciali, sfiati, valvole di drenaggio, materiali di consumo, collaudo e quant'altro necessario per eseguire l'opera in modo da garantire il perfetto unetamento dell'area interessata; escluse la fornitura e montaggio di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. Per l'impianto a goccia sottotraccia è previsto l'utilizzo di gocciolatori antintrusione delle radici, con l'ala interrata ad una profondità di circa cm 7 per tappeto erboso e cm 15 per alberi/arbusti, comprensivo del picchettamento, l'apertura dei solchi e l'interramento dell'ala. Per superficie minime di mq 300.	4.05	400.00	1620.00
	Lotto 1 - Impianto fuori traccia			
	Lotto 2 - Impianto fuori traccia	4.05	550.00	2227.50
	Lotto 3 - Impianto fuori traccia	4.05	500.00	2025.00
	Lotto 4 - Impianto fuori traccia	4.05	500.00	2025.00
	Lotto 1 - Impianto sotto traccia per alberature (allagamento)	8.40	650.00	5460.00
	Lotto 2 - Impianto sotto traccia per alberature (allagamento)	8.40	600.00	5040.00
	Lotto 3 - Impianto sotto traccia per alberature (allagamento)	8.40	400.00	3360.00
	Lotto 4 - Impianto sotto traccia per alberature (allagamento)	8.40	600.00	5040.00
	Opere edili correlate alle forniture impiantistiche (i.e. apertura e chiusura tracce, fresatura asfalto, piccoli scavi, rimozione pavimentazioni, chiusure, ripristini pavimentazioni e asfalti)			
	Addizione pozzi	300.00	2.00	600.00
	Lotto 1	5500.00	1.00	5500.00
	Lotto 2	5500.00	1.00	5500.00
	Lotto 3	4000.00	1.00	4000.00
	Lotto 4	5000.00	1.00	5000.00
OF 03.07	Irrigazione di soccorso, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (20 l pianta, 2 volte settimana per circa 120 gg).	0.59	4300.00	2537.00
			TOTALE €	73819.98

Computo aggregato per lotti	
Ripristino pozzi, fornitura e posa centrali di irrigazione, irrigazione manuale	10210.28
Impianto Irrigazione Lotto 1	17519.20
Impianto Irrigazione Lotto 2	17706.70
Impianto Irrigazione Lotto 3	11854.60
Impianto Irrigazione Lotto 4	16529.20
TOTALE €	73819.98

Si precisa che i prezzi unitari, facendo riferimento al listino ufficiale della Regione Puglia attualmente in vigore, comprendono sia l'incidenza del costo primario della sicurezza della singola lavorazione che l'incidenza del costo della manodopera.

IL RESPONSABILE DELLA V AREA LL.PP
(Arch. Pantaleo De Fimis)



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE
AREE A VERDE DEL LUNGOMARE "EROI DEL MARE"
- CASTELLANETA MARINA

Elaborato RE-03
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Castellana, li 22 aprile 2015

Progettista:
Responsabile V Area LL.PP.
Arch. Pantaleo De Finis

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI CASTELLANETA									
Provincia di Taranto									
OGGETTO:Fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione automatica a servizio delle aree a verde del lungomare "Eroi del Mare" – Castellaneta Marina									
QUADRO ECONOMICO									
DEL PROGETTO									
A)	Importo delle forniture								
A.1)	Fornitura e posa in opera (cat. OG6) di cui:							€	73 819,98
A.1.a)	Ripristino pozzi, f.p.o. centrali irrigazione							€	10 210,28
A.1.b)	Lotto1 - F.p.o. Impianto irrigazione							€	17 519,20
A.1.c)	Lotto2 - F.p.o. Impianto irrigazione							€	17 706,70
A.1.d)	Lotto3 - F.p.o. Impianto irrigazione							€	11 854,60
A.1.e)	Lotto4 - F.p.o. Impianto irrigazione							€	16 529,20
A.2)	Oneri della sicurezza di cui:							€	2 500,00
A.2.a)	Oneri per il ripristino dei pozzi e gli allacci							€	500,00
A.2.b)	Lotto1 - Oneri sicurezza							€	500,00
A.2.c)	Lotto2 - Oneri sicurezza							€	500,00
A.2.d)	Lotto3 - Oneri sicurezza							€	500,00
A.2.e)	Lotto4 - Oneri sicurezza							€	500,00
	Totale forniture e posa in opera							€	76 319,98
Somme a disposizione dell'Amministrazione									
B.1)	Spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti							€	194,18
B.2)	I.V.A. (22% su A) di cui:							€	16 790,40
B.2.a)	I.V.A. (22% di A.1.a e A.2.a)							€	2 356,26
B.2.b)	I.V.A. (22% di A.1.b e A.2.b)							€	3 984,22
B.2.c)	I.V.A. (22% di A.1.c e A.2.c)							€	4 005,47
B.2.d)	I.V.A. (22% di A.1.d e A.2.d)							€	2 718,01
B.2.e)	I.V.A. (22% di A.1.e e A.2.e)							€	3 746,42
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione							€	16 984,58
TOTALE QUADRO ECONOMICO									
								€	93 304,56

IL RESPONSABILE DELLA V AREA LL.PP
(Arch. Pantaleo De Finis)



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE
AREE A VERDE DEL LUNGOMARE "EROI DEL MARE"
- CASTELLANETA MARINA

Elaborato RE-04
PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI
DI LAVORO

Castellananeta, lì 22 aprile 2015

Progettista:
Responsabile V Area LL.PP.
Arch. Pantaleo De Finis

1. Premessa.

Scopo del presente documento è definire delle linee guida generali per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano di sicurezza operativo (POS), con particolare riferimento “ai rischi da interferenze” fra i lavoratori anche di altre ditte fuori dal presente appalto e fra questi e le normali attività svolte dall’utenza nell’uso del lungomare e relative alla circolazione stradale.

Nell’ambito dei lavori di appalto i datori di lavoro (committente e appaltatori), ivi compresi i subappaltatori:

- a) Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
- b) Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Le lavorazioni previste nel presente progetto consistono nella realizzazione di tracce impiantistiche, fornitura e posa in opera delle tubazioni e delle componenti costitutive l'impianto di irrigazione delle aree a verde del lungomare, nell'allacciamento dello stesso agli enti fornitori (A.Q.P. e società elettrica) e nella chiusura delle tracce a lavoro ultimato.

Spetta al datore di lavoro e committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

2. PSC, POS e loro aggiornamenti.

In tale fase progettuale preliminare non è possibile in via analitica definire i singoli scenari pertanto si possono indicare solo gli elementi comuni dei possibili rischi.

Sarà poi cura dell'Impresa Appaltatrice valutare il rischio relativo alle singole lavorazioni collaborando per questo con i responsabili interessati.

L'A.C. sarà a disposizione per favorire e semplificare i contatti ed il coordinamento fra i soggetti interessati. Tutti i documenti relativi alla sicurezza dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante prima del perfezionamento del contratto di appalto.

3. Gestione dei lavori all'interno dei cantieri in uso.

Le imprese, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti nel cantiere, prima di iniziare l'attività, devono prendere visione:

- a) Delle norme comportamentali.
- b) Dell'ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all'area di intervento.

Le imprese devono inoltre comunicare tempestivamente al referente eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto.

4. Generalità sui rischi da interferenze.

I rischi per interferenze, da valutare in ogni caso, possono a livello concettuale, essere divisi nelle seguenti categorie:

- a) Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appalti diversi.
- b) Immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'appaltatore.
- c) Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore.
- d) Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente.

La suddetta divisione deve essere una base di metodologia di analisi sulla quale valutare i rischi. Inoltre i rischi da interferenze, trattandosi per l'appalto in oggetto di una pluralità di luoghi, con pluralità di lavorazioni, possono essere suddivisi in rischi generali (comuni a tutte le situazioni) e rischi specifici del singolo cantiere.

Scopo dei successivi paragrafi è quello di definire i rischi per interferenze generali.

Per l'analisi del rischio sono utilizzati 6 livelli di rischio:

1	Trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2	Lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti.
3	Modesto	Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi nel medio/lungo periodo.
4	Moderato	Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi immediati o nel breve periodo.
5	Alto	Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore.
6	Molto alto	Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque ridurre il rischio ad una criticità inferiore.

5. Rischi generali da interferenze. Disposizioni generali per la sicurezza dei lavori di appalto

Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui l'impresa appaltatrice dovrà attenersi:

- Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, occorre concordare con il referente le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività e formalizzarle possibilmente attraverso la stesura di un verbale di riunione.

- Tutto il personale dell'impresa deve esporre per tutto il tempo di permanenza nel cantiere la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
- E' fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi di emergenza, ecc.).
- E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare è rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.
- Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza.
- Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente.
- L'uso di attrezzature di lavoro che producono fiamme libere o scintille, dovrà essere effettuata in apposita zona dedicata la quale dovrà risultare: inaccessibile a terzi e adeguatamente distanziata da materiali infiammabili.

6. Allestimenti di cantiere

Delimitazione dell'area operativa: l'area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata con recinzione metallica continua al fine di evitare l'intrusione di persone non autorizzate. La recinzione dovrà delimitare le aree relative alle varie fasi di intervento dell'appalto così come si prefigurano nelle tavole di progetto. Gli accessi all'area di cantiere, durante le ore lavorative, dovranno essere delimitati da transenne mobili in metallo in modo da facilitare l'ingresso degli operatori e dei mezzi. Al termine della giornata lavorativa dovrà essere ripristinata la recinzione metallica continua di tutta l'area di cantiere.

Lampeggiatori crepuscolari: la recinzione di cantiere, i segnali temporanei posti su piedistallo, le transenne modulari ed ogni altro e qualsiasi ostacolo dovrà essere opportunamente segnalato con lampeggiatori crepuscolari. Sarà cura dell'impresa appaltatrice mantenere in perfetta efficienza i segnalatori suddetti, provvedendo alla vigilanza, ricarica/sostituzione delle batterie e quanto altro necessario.

Transenne modulari: le transenne modulari dovranno essere impiegate per delimitare ogni zona di pericolo temporaneo. Esse, durante le ore lavorative, potranno delimitare l'accesso all'area di cantiere, sostituendo parte della recinzione continua dell'area, per facilitare l'accesso alla stessa da parte degli operatori e dei mezzi. Le transenne dovranno essere opportunamente segnalate con lampeggiatori crepuscolari.

Segnaletica e cartellonistica di cantiere: l'impresa appaltatrice dovrà porre in opera tutta la segnaletica temporanea e cartellonistica necessarie per indicare divieti, obblighi, pericoli, percorsi pedonali, percorsi alternativi e quanto altro necessario, anche su indicazione del personale preposto al controllo del traffico. I segnali posti su piedistallo dovranno essere opportunamente segnalati con lampeggiatori crepuscolari.

7. Valutazione dei costi per la sicurezza

- a) Delimitazione di protezione mediante recinzione metallica provvisoria modulare da cantiere in pannelli di mm 3500 x 2000 (H) con tamponatura in rete elettrosaldata, con maglie mm 300 x 100, tubolare verticale di diametro mm 41,5 e orizzontale di diametro mm 30, montata su blocchi di calcestruzzo, compreso giunti, ancoraggi e quanto altro necessario.
ml/gg 0,25 x ml 25,00 x gg. 90 = € 562,50
- b) Delimitazione di protezione temporanea con doppio nastro di polietilene bianco/rosso, relativi paletti di sostegno in ferro e quanto altro necessario.
ml/gg 0,15 x ml 100,00 x gg. 90 = € 1.350,00
- c) Lampeggiatore crepuscolare a luce gialla/rossa intermittente o fissa IP 65, con uso di batterie ricaricabili.
cad/gg 0,45 x n. 3 x gg. 90 = € 121,50
- d) Trassegne modulari realizzate in tubolare di ferro Ø 32 mm e tondo Ø 8 mm con zincatura a caldo secondo le norme UNI applicabili, con pannello rifrangente delle dimensioni cm 250 x 110 h, con zampe orientabili di 90°
cad/gg. 0,50 x n. 5 x gg. 90 = € 225,00
- e) Segnaletica e cartellonistica di cantiere di pericolo, avvertimento, indicazione, in alluminio di qualsiasi dimensione e forma posto a parete o su piedistallo mobile.
cad/gg. 0,26 x n. 10 x gg. 90 = € 234,00

Importo totale arrotondato dei costi della sicurezza € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

IL RESPONSABILE DELLA V AREA LL.PP
(Arch. Pantaleo De Finis)



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE
AREE A VERDE DEL LUNGOMARE "EROI DEL MARE"
- CASTELLANETA MARINA

Elaborato RE-05
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Castellana Grotte, lì 22 aprile 2015

Progettista:
Responsabile V Area LL.PP.
Arch. Pantaleo De Finis

ART. 1

Introduzione e premesse

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale di Appalto del progetto per la fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione automatica a servizio delle aree a verde del lungomare "Eroi del mare" sito nel Comune di Castellana e, precisamente, a Castellana marina.

L'Amministrazione comunale di Castellana intende affidare al soggetto aggiudicatario, mediante apposito contratto, la fornitura e posa in opera dell'impianto irriguo nonché, data la natura del progetto, la redazione del progetto costruttivo 'as bilt' in corso d'esecuzione contenente tutte le specifiche dell'impianto realizzato e le modalità per la corretta gestione e manutenzione futura da parte dell'ente appaltante.

La redazione del progetto costruttivo e l'esecuzione dei lavori, distinti per lotti di lavoro indipendenti, saranno disciplinati oltre che dal sopradetto contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato speciale, nonché da tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni.

ART. 2

Oggetto del contratto di appalto

Il contratto ha per oggetto, la fornitura e posa in opera, a corpo, di un impianto fuori traccia di irrigazione a servizio delle aree a verde del lungomare "Eroi del Mare" e nello specifico:

- ad irrigazione ad allagamento radicale per l'irrigazione delle alberate a medio e alto fusto;
- ad irrigazione a goccia o miniaspersione su ala gocciolante per le essenze tappezzanti e per le siepi.

L'approvvigionamento idrico avverrà mediante il ripristino di due pozzi di enungimento esistenti di proprietà comunale, tombati superficialmente, siti in prossimità degli stabilimenti balneari denominati "Sporting club" e "La conchiglia". Per l'emungimento sarà pertanto prevista l'installazione di due pompe sommerse di prevalenza e portata come da progetto.

L'appalto include le necessarie opere per il corretto funzionamento dell'impianto e quindi la predisposizione in appositi armadietti esterni di tutte le componentistiche (gruppo di sezionamento, programmatori di irrigazione, collettori, elettrovalvole di comando dei settori irrigui, allacciamenti idrico e elettrico) necessarie.

L'appalto è finalizzato all'utilizzo dell'opera.

Essendo il presente un progetto di semplice fornitura e posa in opera di componenti impiantistiche, sarà onere dell'impresa appaltatrice la predisposizione contestuale all'esecuzione dei lavori di un fedele e coerente progetto costruttivo scritto grafico da consegnare all'ente appaltante prima dell'ultimazione dei lavori nel quale saranno evidenti almeno:

- I tracciati impiantistici;
- L'identificazione e la collocazione delle componentistiche adottate e la caratterizzazione prestazionale e dimensionale delle stesse;
- Le indicazioni per eseguire una corretta attuazione degli interventi di manutenzione o di sostituzione.

Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento del progetto di cui il presente elaborato costituisce parte integrante.

ART. 3
Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

- Fornitura a corpo, Categoria equivalente della fornitura OG6:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO					
A)	Importo delle forniture				
A.1)	Fornitura e posa in opera (cat. OG6) di cui:				€ 73 819.98
A.1.a)	Ripristino pozzi, f.p.o. centrali irrigazione				€ 10 210.28
A.1.b)	Lotto1 - F.p.o. impianto irrigazione				€ 17 519.20
A.1.c)	Lotto2 - F.p.o. impianto irrigazione				€ 17 706.70
A.1.d)	Lotto3 - F.p.o. impianto irrigazione				€ 11 854.60
A.1.e)	Lotto4 - F.p.o. impianto irrigazione				€ 16 529.20
A.2)	Oneri della sicurezza di cui:				€ 2 500.00
A.2.a)	Oneri per il ripristino dei pozzi e gli allacci				€ 500.00
A.2.b)	Lotto1 - Oneri sicurezza				€ 500.00
A.2.c)	Lotto2 - Oneri sicurezza				€ 500.00
A.2.d)	Lotto3 - Oneri sicurezza				€ 500.00
A.2.e)	Lotto4 - Oneri sicurezza				€ 500.00
	Totale forniture e posa in opera				€ 76 319.98
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1)	Spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti				€ 194.18
B.2)	IV.A. (22% su A) di cui:				€ 16 790.40
B.2.a)	IV.A. (22% di A.1.a e A.2.a)				€ 2 356.26
B.2.b)	IV.A. (22% di A.1.b e A.2.b)				€ 3 964.22
B.2.c)	IV.A. (22% di A.1.c e A.2.c)				€ 4 005.47
B.2.d)	IV.A. (22% di A.1.d e A.2.d)				€ 2 718.01
B.2.e)	IV.A. (22% di A.1.e e A.2.e)				€ 3 746.42
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 16 984.96
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€ 93 304.56

L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la fornitura, posa e messa in esercizio delle opere, così come precisato all'art. 2, e renderle finite a perfetta regola d'arte, funzionanti, rispondenti alle finalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché immediatamente e pienamente fruibili senza alcun ulteriore onere.

La realizzazione "chiavi in mano" comporta che l'appaltatore non possa sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di progettazione e realizzazione delle opere, rinunciando a chiedere compensi al di fuori del corrispettivo, sospensioni e/o proroghe, restando a proprio carico senza diritto di rivalsa tutte le prove, le verifiche, gli accertamenti, le relazioni specialistiche del progetto definitivo, i rilievi di dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche e quant'altro previsto dalla normativa vigente necessari per il collaudo, per la messa in esercizio funzionale delle opere e dei relativi impianti.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle forniture e dell'onere di redazione del progetto costruttivo di cui al punto A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario al netto degli oneri per la sicurezza e dell'incidenza del costo della manodopera se l'aggiudicazione avviene mediante gara, oltre l'IVA.

ART. 4

Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6, del regolamento generale.

L'importo del contratto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini della contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia, fermo restando che tali prezzi non hanno alcun valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 5

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- Il presente capitolato;
 - Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni progettuali ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi nel seguito;
 - Le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Decreto n. 81 del 2008;
 - Il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- Il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;
- Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 7

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8

Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 9

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere e comunicare domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione del direttore di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto e negli elaborati di progetto.

Le forniture e tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ed i macchinari tutti necessari per la posa in opera sono a carico della ditta appaltatrice e devono rispondere alla normativa di settore vigente.

L'appaltatore ha l'obbligo di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei secondo le vigenti norme in fatto di sicurezza del lavoro. In difetto di ciò, nessun onere, nè diretto nè indiretto, potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale, restando in merito la ditta appaltatrice unica responsabile.

Art. 11
Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12
Consegna della fornitura e inizio della posa in opera

La fornitura e posa in opera dell'impianto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, e 153, commi 1 e 4, del regolamento di attuazione e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi partitici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13
Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare la posa in opera e tutti i lavori per la messa in esercizio e il collaudo degli impianti compresi nell'appalto, oltre che per la consegna del progetto costruttivo dei lavori eseguiti, è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che scandisce le tempistiche per l'esecuzione dei singoli lotti qualora l'amministrazione voglia appaltare le forniture dei singoli lotti in momenti distinti.

Cronoprogramma per l'esecuzione delle forniture e posa in opera degli impianti dei singoli lotti		
Ripristino pozzi, fornitura e posa centrali di irrigazione		gg 10
Impianto Irrigazione Lotto 1		gg 20
Impianto Irrigazione Lotto 2		gg 20
Impianto Irrigazione Lotto 3		gg 20
Impianto Irrigazione Lotto 4		gg 20
TOTALE		gg 90

Il presente cronoprogramma fissa pertanto scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14
Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 13, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 13.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 15 **Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento di attuazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 16
Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione e al direttore dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17
Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (diconsi zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, punto 1, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 2, punti 2 e 4, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, punto 3 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa le forniture e il periodo di posa in opera nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dei tempi descritti nel presente capitolato e nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19
Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori e espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 20.

Art. 20
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 21 **Lavori a corpo**

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate (qualora previste), di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara e comunque prima della sottoscrizione del verbale di consegna, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 22 **Lavori a misura**

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del regolamento di attuazione, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione

della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari o dal computo metrico estimativo.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 23

Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento di attuazione.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 24

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 25

Anticipazione

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. (per la gare bandite fino al 31 dicembre 2014 e per i soli contratti di lavori è dovuta l'anticipazione del 10% ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013).

Art. 26
Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23, e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro **150.000,00** (euro centocinquanta/100).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di attuazione, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento attuazione, il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del regolamento di attuazione, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
- qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la

circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inadempimento o di ritardo nel pagamento, da parte dell'Appaltatore nei confronti delle Imprese subappaltatrici, tale da provocare un ritardo o interruzione delle attività di cantiere, il Committente può subentrare all'Appaltatore nel pagamento diretto al Subappaltatore.

Art. 27 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento di attuazione, la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la diffinità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 26, comma 8.

Art. 28

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 29

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 30

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
- la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si prolunga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 31 **Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32
Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 33
Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro 458,37 pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato delle forniture da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei Contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, punto 1, deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

Art. 34
Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento di attuazione, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il

10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 35

Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 36

Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 200.000,00, di cui:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 100.000,00,
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00,
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:

- l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
- l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 37

Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento di attuazione e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

Art. 38

Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione l'articolo 37, comma 7.

Art. 39

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale com e determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

Art. 40
Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisponesse, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 41
Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42
Piano sostitutivo di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le indicazioni in materia di sicurezza predisposte per la sicurezza e messe a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato e tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, l'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione Comunale, il «*Piano sostitutivo di sicurezza*» e il «*Piano operativo di sicurezza*» firmato e timbrato da tecnico abilitato.

L'impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, contratti normativi salariali e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune o rilevata dall'Ispettore del Lavoro, il Comune stesso segnalerà all'impresa, e se nel caso anche all'Ispettorato del Lavoro, le accertate inadempienze.

Art. 43
Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 44
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 45
Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998, resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza

alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 46

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni

penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 47 **Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

In caso di inadempimento o di ritardo nel pagamento, da parte dell'Appaltatore nei confronti delle Imprese subappaltatrici, tale da provocare un ritardo o interruzione delle attività di cantiere, il Committente può subentrare all'Appaltatore nel pagamento diretto al Subappaltatore.

Art. 48 **Accordo bonario**

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal

ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49

Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti. La sede del collegio arbitrale è quella della Stazione appaltante.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 50

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detrando il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contr atti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risultati accertati il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinato re per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
- Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
- Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori supplementari che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 52

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 53

Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 54

Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 55

Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) Prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad espletare la ricognizione dei sottoservizi, a tal fine deve prevedere la presentazione di relativa istanza agli Enti competenti e l'esecuzione di indagini in situ e sondaggi ove necessario;

b) L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, è tenuto ad assicurare il traffico veicolare nel cantiere garantendone la messa in sicurezza dello stesso.

c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni

caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiattamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

l) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

o) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi i dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 56

Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- L'appaltatore è obbligato a tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 57 **Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito indicato dall'Amministrazione Appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 58 **Custodia del cantiere**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 59 **Cartello di cantiere**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 60
Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

IL RESPONSABILE DELLA V AREA LL.PP
(Arch. Pantaleo De Fimis)



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE
AREE A VERDE DEL LUNGOMARE "EROI DEL MARE"
- CASTELLANETA MARINA

Elaborato RE-06
SCHEMA DI CONTRATTO

Castellana Grotte, lì 22 aprile 2015

Progettista:
Responsabile V Area LL.PP.
Arch. Pantaleo De Finis

Schema di contratto per la fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione automatica a servizio delle aree a verde del lungomare "eroi del mare" – Castellaneta Marina

C.I.G.
(Art. 125 del D.lgs 12.04.2006, n. 163)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLANETA

Rep. n.

Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE AREE A VERDE DEL LUNGOMARE "EROI DEL MARE" – CASTELLANETA MARINA

COTTIMISTA: Codice Fiscale e Partita IVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (...) del mese di (...), in una sala dell'amministrazione via in

TRA

L'amministrazione (di seguito denominata Amministrazione) qui rappresentata da nat... a C.F., nella sua qualità di Dirigente Responsabile della autorizat... a sottoscrivere il presente contratto in forza di delega di cui al esecutivo nelle forme di legge,

E

il sig., nato a il C.F., residente via in qualità di Legale Rappresentante della ditta con sede legale in P.IVA., come risulta dal certificato camerale n. conservato in atti,

Premesso che:

1. con determinazione dirigenziale n., a seguito di procedura selettiva, è stato disposto l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di alla ditta

"....." a fronte dell'offerta per un importo del servizio di euro
(comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro) ed al netto dell'IVA;

2. che l'intervento in particolare consiste

3. visto l'art. 83, comma 3, lett.e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e devono intendersi qui ripetute e confermate.

si conviene e si stipula il seguente contratto:

ART. 1) Il Sig., nella su espressa qualifica, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castellaneta, dà e concede alla Ditta come sopra rappresentata, che accetta l'appalto della fornitura e posa in opera di

per un importo di EURO oltre I.V.A. ;

ART. 2) La esecuzione del servizio di cui al presente contratto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale (allegato sub) nonché nei seguenti elaborati (vedi art. 137 del DPR 207/2010) atti che, ancorché non allegati, controfirmati dalle parti sono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'impresa è in ogni caso tenuta, nella esecuzione, al rispetto di tutto previsto nel progetto approvato con determinazione del dirigente n..... del

ART.3) Il Sig., nella qualità su espressa, prende atto e dichiara:

a) che i pagamenti di somme relativi al presente contratto saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Castellaneta in favore della ditta e che le somme stesse saranno riscuotibili presso la Tesoreria Comunale;

b) di condurre personalmente il servizio;

c) di eleggere domicilio in e
ciò ai fini della spedizione della normale corrispondenza;

d) di accettare in caso di controversie in ordine al presente atto, il Foro di Taranto,

ART. 4) A garanzia degli impegni assunti col presente contratto la ditta ha presentato cauzione di EURO giusta quanto risulta da (All.).

In merito a detta cauzione il Sig. concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

ART. 5) Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Ditta senza diritto a rivalsa e saranno prelevate dall'apposito deposito già effettuato;

ART. 6) Si da atto che nella procedura di affidamento del servizio sono state rispettate scrupolosamente le prescrizioni di cui all'art 26 comma 3 della legge 488/1999 e ss.mm.ii., ed a tal fine, in ottemperanza alle statuzioni della norma sopracitata, si allega (all.) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dirigente responsabile.

ART. 7) L'appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a..

L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

ART. 8) Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 9) Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Ditta senza diritto a rivalsa e saranno prelevate dall'apposito deposito già effettuato;

ART. 10) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/4/86 n.131.

E richiesto io Segretario Generale del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Dopo di che il presente atto, e vengono sottoscritti dai Signori contraenti e da me Segretario rogante.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia in fogli di carta bollata, occupa pagine intere e parte della fin qui.

Per l'Amministrazione

Per la Ditta

Inquadramento territoriale del lungomare "Eroi del Mare"



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE AREE A VERDE DEL
LUNGOMARE "EROI DEL MARE" - CASTELLANETA MARINA

-PROGETTO ESECUTIVO-

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLANETA (TA)

PROGETTISTA: Resp. V Area LL. PP.
Arch. Pantaleo De Finis

ELABORATO: INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON INDICAZIONE
DELL'AREA DI INTERVENTO

SCALA

1:5000

DATA

22/04/2015

TAVOLA:

TAV. 01

REV.

A

Planimetria di Progetto



Legenda

-  Dorsale principale dell'impianto di distribuzione irrigua
-  Ubicazione dei punti esistenti per l'adduzione irrigua



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE AREE A VERDE DEL
LUNGOMARE "EROI DEL MARE" - CASTELLANETA MARINA

-PROGETTO ESECUTIVO-

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLANETA (TA)

PROGETTISTA: Resp. V Area LL. PP.
Arch. Pantaleo De Filis

ELABORATO: PLANIMETRIA DI PROGETTO

SCALA	1: 6000
REV.	A

DATA	22/04/2015
TAVOLA:	TAV. 02